

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 38 DEL 25/06/1994.

OGGETTO: Regolamento Comunale per la concessione dei contributi.

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 09.10 è seguita in Comitini e nella Residenza Municipale.

Alla convocazione straordinaria e di aggiornamento del Consiglio Comunale di oggi, partecipata ai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESENTI

Baldi Paolo  
Cutaia Piero Angelo  
Contino Calogero  
Bruno Francesco  
D'Aleo Loreto  
Gentiluomo Giuseppe  
Raneri Giuseppe Giovanni  
Grassagliata Giuseppe  
Raneri Francesco  
Raneri Antonio  
Zammuto Francesco

ASSENTI

Nigrelli Salvatore

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cali' Antonio ai sensi dell'art.52 della L.142/90 come recepita con l.r. 48/91.

Partecipa altresì il Sindaco Sala Claudio.

Il Presidente Baldi Paolo, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Cali' Antonio, constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, illustra la proposta di deliberazione relativa all'adozione del regolamento comunale per la concessione dei contributi.

Aperto il dibattito i consiglieri Raneri Antonio e Raneri Francesco sostengono la necessità che prima dell'adozione dei regolamenti comunali, tra questi anche quelli iscritti all'ordine del giorno, venga per prima adottato e il regolamento relativo ai lavori consiliari e quello di giunta.

Viene ribadito che, giusta vigenti disposizioni, è necessario che vengano approvati entro il mese di Giugno del corrente anno i regolamenti per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni e per l'applicazioni dell'imposta sulla pubblicità.

Il consigliere Raneri Francesco dopo aver preso atto della precisazione di cui sopra dichiara che il gruppo consiliare di cui fa parte si asterrà dalla votazione per consentire l'adozione dei regolamenti iscritti all'ordine del giorno.

Non avendo consigliere alcuno chiesto la parola il presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita il consiglio a prendere le proprie determinazioni sull'argomento in oggetto segnato.

Il Consiglio comunale, esaminata la proposta di che trattasi e ritenuta meritevole di approvazione con votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scudatori Grassagliata Giuseppe, Gentiluomo Giuseppe e Raneri Antonio:

Presenti n.11, votanti n.7, astenuti n.4 (Raneri Antonio, Raneri Francesco, Zammuto Francesco e D'Aleo Loreto), voti favorevoli n.7

A D O T T A

la seguente deliberazione redatta dalla D.ssa Mondello Francesca previo riscontro degli atti richiamati:

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art.13 della l.r.30.04.1991,n.10 la concessione di sovvenzioni,sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse debbono attenersi;

CHE a tal uopo, e' stato predisposto dalla responsabile del procedimento d.ssa Francesca Mondello il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati che si compone di n.34 articoli;

CONSIDERATO che il predetto regolamento e' meritevole di approvazione;  
RITENUTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarita' tecnica, contabile, legittimita' ai sensi dell'art.13 della Legge n. 242/90 come recepita con L.R. n. 43/91;

- VISTA la L.R. 30.04.1991,n.10;
- VISTA la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legg. 08/06/1990, n.142 come recepita con L.R. 11/12/1991,n.45;
- VISTA la L.R. 03/12/1991 n.44;
- VISTA la l.r. 26.06.1992,n.7;
- VISTA la l.r.01.09.93,N.26;

DELIBERA

APPROVARE il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati che si compone di n.34 articoli e che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

Il responsabile del procedimento e il redattore del provvedimento attestano l'esattezza, previo riscontro, degli atti richiamati;

Il responsabile del procedimento e il redattore del provvedimento

*[Handwritten signatures and stamps]*

A T T U R A

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE  
DEI CONTRIBUTI

Capo I  
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 30/4/1991, n. 10, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

L'amministrazione Comunale al fine di assicurare la piu' ampia diffusione del presente Regolamento deve disporre la stampa di n. 20 copie del presente Regolamento fino ad esaurimento e che la stessa venga rinnovata successivamente la fornitura, su richiesta motivata, avverra' senza alcun onere per il cittadino.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## Art. 6

1. I termini entro il quale i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune e' fissato entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine cosi' fissato in base al quale vengono predisposti i piani d'intervento, e' perentorio.
2. La Giunta Comunale puo' rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilita' finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonche' i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. ro 10/91.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano per le istanze intese ad ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari poiche' sono regolate dall'art. 17 e seguenti del presente regolamento.

## Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita' alle quali l'intervento richiesto e' destinato.
  2. Le istanze presentate per le finalita' di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il richiedente, individuo o legale rappresentante di associazione o societa', non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
- Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

## Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento.
2. L'ufficio, ricevute la pratica, ove risulti incompleta o irregolare deve invitare subito il richiedente al completamento della stessa entro il termine di 15 giorni.
3. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalita' d'intervento, accompagnata da una relazione del funzionario e dall'Assessore al ramo e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti prescritti od in contrasto con le norme del presente regolamento, con il parere obbligatorio della commissione competente.
4. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, e di quanto stabilito dal precedente comma 2, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformita' al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformita' della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimita' della proposta di deliberazione.

Capo III  
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali; di educazione e conservazione della salute;
- g) Attivita' scolastiche e parascolastiche.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate dalla Commissione e dall'Assessore competente le attivita' e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con cio' non escludendosi quelle che per la loro finalita' sono ad esso riconducibili, comunque le decisioni possono essere prese anche in assenza di uno degli organi sopra indicati, ove uno e' inadempiente.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformita' all'art.32, comma secondo, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n.142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV  
SOCCETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' disposta dall'Amministrazione a favore dei soggetti ammessi che non svolgono attivita' a scopo di lucro;

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati (Enti morali, Associazioni di volontariato etc.), che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'Ente e' preposto.

3. Per i soggetti di cui alle lettere b), c), d), l'ammontare del contributo da concedere nell'ambito di una valutazione globale delle risorse disponibili sul capitolo di competenza e delle domande allo scopo presentate entro la scadenza fissata non puo' superare il 50% dell'importo complessivo preventivato per la manifestazione.

In caso di manifestazioni e/o iniziative di importante rilevanza e prestigio di carattere regionale e nazionale, l'ammontare del contributo puo' essere concesso sino alla copertura dell'80 % della somma indicata nel preventivo analitico proposto.

Le associazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche hanno invece un contributo che copre il 100% delle spese preventivate e poi sostenute.

Capo V  
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione in originale comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

Art. 13

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono l'intervento finanziario del Comune devono presentare, entro i termini stabiliti dal presente regolamento, la seguente documentazione in duplice copia.

- a) domanda e firma autenticata nei modi di legge;
  - b) programma delle manifestazioni e/o delle iniziative previste;
  - c) conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente approvato dagli organi statutari;
  - d) bilancio preventivo relativo all'anno a cui si riferisce il contributo, approvato dagli organi statutari;
  - e) copia autenticata dell'atto costitutivo comprensivo dello Statuto.
- Nel caso in cui per l'Ente costitutivo e dello Statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto già prodotti in occasione di precedente richieste, e' sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante, attestante la persistente validità dei suddetti atti; per le Associazioni e i comitati non dotati di atto costitutivo e di Statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il comitato;
- f) disciplinare con cui si dichiara di accettare le condizioni stabilite nel presente regolamento, secondo gli stampati forniti dagli uffici preposti;
  - g) copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell'organo statutario dell'Ente o Associazione di richiesta del contributo;
  - h) codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente o Associazione richiedente;
  - i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68 resa dal legale rappresentante e dalla quale risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti giudiziari pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione (art. 416 bis c.p.). Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque per l'anno successivo a quello per il quale il richiedente ha fruito del contributo dell'ente, oltre alla documentazione di cui sopra

dovra'essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita' la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Analoga particolare considerazione viene accordata agli Istituti scolastici che perseguono gli obiettivi di cui sopra.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo e' stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovra' inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% dopo il riscontro tutorio della deliberazione di concessione ed entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 10 giorni dalla approvazione, da parte della Giunta Municipale, del rendiconto dettagliato delle spese sostenute i cui documenti giustificativi dovranno essere presentati in originale.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette all'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esso collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

#### Art. 15

1. L'intervento del Comune non puo' essere richiesto ne' concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non puo' essere accordato per la copertura di disavanzi gestione delle attivita' ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici e privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume relativo alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti prefatti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti e dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita', rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget e delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 16

1. Gli Enti pubblici e privati e Le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita', che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio comporta in linea di massima benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione delle iniziative ed e' altresì obbligato ad apporre su tutto il materiale promozionale e pubblicitario il marchio ed il logo del Comune. Copia di detto materiale deve essere allegata alla documentazione presentata a rendiconto.

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune tendono a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, al superamento allo stato di indigenza delle famiglie e delle persone ed, inoltre, in particolare:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva ed in particolare all'assistenza ed al sostegno delle iniziative che concorrono a superare la dispersione scolastica;
- c) all'assistenza protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini disabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alle prestazioni di forme di assistenza a persone, famiglie e nuclei di convivenza che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo statuto, proposte e realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto e realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al meglio il livello di efficacia le finalità previste.

Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere proposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

#### Art. 19

1. Possono usufruire degli interventi previsti dalla lettera d) - del 2 comma - dell'art. 17 mediante erogazione di sussidi e ausili finanziari:

a) persone residenti nel comune;

b) persone non residenti nel comune, ma di passaggio;

c) stranieri e apolidi;

I quali facciano parte di nuclei familiari che non superano i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali determinati ed aggiornati periodicamente dall'Assessorato agli Enti Locali con Decreto Assessoriale.

I beneficiari devono essere identificati nelle forme di legge dalla polizia municipale.

#### Art. 20

1. La concessione di un sussidio, cioè un intervento assistenziale continuativo e/o temporaneo atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona onde assicurare un livello minimo di autosufficienza economica, e' disposta dalla Giunta Municipale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio assistenza, su conforme parere favorevole del servizio di assistenza sociale. In assenza di quest'ultimo il parere sara' espresso dall'Ufficio Solidarieta' Sociale previo rapporto informativo della polizia municipale.

2. Al fine di quantificare il minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale e' necessario definire il "minimo vitale".

In questo senso il livello minimo puo' essere concepito come la soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella;

-- capo famiglia	75%	della	quota	base
-- coniuge a carico	25%	"	"	"
-- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
-- altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quando concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovra' comunque superare il 30% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o del relativo nucleo familiare.

4. Il fabbisogno assistenziale, per cui si richiede l'intervento economico, e' calcolato tenendo conto, da un lato del reddito dell'individuo o del

nucleo familiare, e delle prestazioni assistenziali in corso e, dall'altro del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un " fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

5. Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune al quale avanzano la richiesta sempre che non sussistano alcuna uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente a soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

6. Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della fase problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale, avanzano richiesta.

7. La Giunta Municipale sempre su proposta dell'ufficio assistenza, entro il mese di novembre dell'anno precedente approvera l'elenco delle persone cui sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati. In mancanza di un tale provvedimento della Giunta Municipale nessun sussidio o ausilio finanziario potrà essere corrisposto.

#### Art. 21

1. La concessione di un sussidio straordinario, cioè l'erogazione di un contributo " una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare o del singolo è disposta dalla Giunta Municipale a richiesta degli interessati, su conforme parere favorevole del servizio di assistenza sociale. In assenza di quest'ultimo il parere sarà espresso dall'Ufficio Solidarietà Sociale previo rapporto informativo della polizia municipale.

2. Lo stato di bisogno, documentato con elementi giustificativi idonei, deve essere tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante. Solamente quando lo stato di bisogno incide, in modo patente, sulla capacità economica normalmente posseduta dal richiedente e dal proprio nucleo familiare si prescinde, per la concessione dall'applicazione dei parametri dei limiti di reddito regolamentati dall'art. 19 e dall'art. 20 3°, 4°, 5° e 6° comma non provvedendosi motivato dalla Giunta Municipale.

3. Solo nei casi di assoluto bisogno e di urgenza la concessione, entro il limite massimo di L.1.000.000, non ripetibili, potrà essere disposta dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, tramite l'Ufficio Economico con apposito ordine di servizio, se richiesta dell'interessato regolarmente corredata dai documenti elencati al successivo art. 22.

4. La Giunta Municipale per consentire la concessione di sussidi di cui al comma precedente anticiperà all'economista trimestralmente la somma di ...

L. 3.000.000 che dovrà essere rendicontata prima di una ulteriore  
distribuzione.

ART. 20

1. Le persone fisiche che richiedono interventi assistenziali previste dagli art. 19, 20 e 21 debbono regolarmente corredare l'istanza dei seguenti documenti:
- a) Modello 740, 201 o 101;
  - b) Dichiarazione sostitutiva resa o autenticata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.01.68 n.13, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare conviventi del richiedente a carico o meno del capo famiglia, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
- Ai fini assistenziali si intendono compresi nel reddito complessivo familiare i redditi derivanti dal possesso di pensioni, di indennità e assegni erogati dal Ministero degli Interni, ai ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; delle rendite a carattere risarcitorio, quali le pensioni ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai superstiti dei caduti in guerra e le indennità accessorie, nonché gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e gli assegni annessi alle medaglie d'oro al valore militare, le rendite INAIL e ogni altro reddito ad personam.
- c) Stato di famiglia;
  - d) Ogni altra certificazione atta a comprovare lo stato di bisogno;

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma professionalistica, dilettantistica o amatoriale, sono finalizzati alla diffusione e alla pratica sportiva, per la formazione educativa e sportiva della comunità cittadina.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciute ai sensi delle leggi vigenti, che curano la pratica sportiva da parte di persone residenti nel Comune.

3. Alle società ed organizzazioni di cui sopra possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti straordinari a carico del bilancio comunale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

5. Le società e/o associazioni sportive che partecipano ad attività programmate dalle federazioni alle quali sono affiliate, la cui stagione agonistica ricade nel periodo corrente del mese di luglio e fino al mese di giugno dell'anno successivo, possono presentare la documentazione di cui all'art. 14, entro il termine perentorio del 31 agosto; il termine di presentazione dell'istanza rimane quello fissato del 31 marzo di ogni anno.

Inoltre le società sportive dovranno allegare all'istanza oltre alla documentazione prevista dal presente regolamento, anche la seguente:

- certificato di affiliazione alla federazione sportiva competente con l'indicazione delle composizioni complete del consiglio direttivo in carica;
- elenco dei tesserati;

Visto di conformità sulla domanda da parte della federazione sportiva competente.

Art. 24

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La Convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

L'amministrazione comunale favorisce e promuove tutte le iniziative che hanno come finalita' lo sviluppo socio-economico della citta'.

Le funzioni del comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne ed attivita' di orientamento scolastico e professionale che abbiano rilevanza socio-economica o che accolgono una significativa partecipazione delle aziende che svolgono attivita' nel territorio comunale ed il cui organizzatore sia Ente o associazione che opera senza finalita' di lucro, costituiti da operatori del settore;

- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione di pubblicazioni e sperimentazioni in particolare nel biologico dei prodotti agricoli tipici realizzate da Enti, associazioni o concorsi costituiti da operatori del settore;

- c) al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione e di pubblicizzazione dei prodotti artigianali tipici, realizzate da enti, associazioni o concorsi costituiti da aziende di artigiani od organizzazioni di categoria;

- d) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organi e comitati volontariamente costituitisi, che operino senza finalita' di lucro, per valorizzare zone ed attivita' dei settori socio-economici nel territorio comunale.

2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attivita' di cui al precedente comma, puo' comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprieta' comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilita' verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali, spazi, impianti ed attrezzature concesse per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione delle strutture sono espressamente riportate tutte le condizioni a cui e' subordinata la stessa concessione.

La concessione e' rilasciata dal Sindaco, sentito il Comandante dei Vigili Urbani, l'Ingegnere Capo, del capo Settore al Patrimonio.

3. La concessione dei contributi e' autorizzata per le finalita' di cui al punto 1) avvengono con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Il contributo del Comune non puo' superare il 50% delle spese sostenute e non puo' essere superiore alla passivita' in caso di organizzazioni di manifestazioni.

4. Il concorso del Comune per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni e simili, puo' avvenire mediante la concessione di servizi come l'erogazione della corrente elettrica, del servizio telefonico, del servizio anti-incendio e del finanziamento della pubblicita'.

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

Capo IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 27

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 26

1. La concessione di contributi viene attuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per la finalita' di cui all'art. 23, lettera c), non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, e V.

Art. 29

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI  
INTERVENTI STRAORDINARI

Art.30

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII  
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE  
DI NATURA ECONOMICA

Art. 31

1. E' istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991 e 1992.
3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo e' costituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 32

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attivita' culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata in mesi dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri enti, iscritti nell'albo, sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;

- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento espressa in forma sintetica;
- d) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni ( o, in mancanza, norma regolamentare ).

Art. 33

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvedera' in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, e in base alle risultanze contabili, l'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilita' di accesso e pubblicita' attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la divisione a soggetti previsti dall'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto stesso.

Pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art. 53 della Legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Si esprime parere favorevole per la regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( D.ssa Francesca Montello )

Si esprime parere favorevole per la regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( D.ssa Anna Salamone )

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimita' della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( D. Antonio Calò )

*Antonio Calò*

MASSIMO

1991.01.11

Del che il presente verbale che si sottoscrive per come appresso salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.E.E.LL.

IL CONS.RE ANZIANO  
*Piero Spellicini*

IL PRESIDENTE  
*Paolo Belli*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Luigi...*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il 26-06-94

IL MESSO C/LE Pb Nobile IL SEGRETARIO C/LE Pb M. Coli

Defissa dall'albo pretorio il 15-07-94

IL MESSO C/LE Pb Nobile IL SEGRETARIO C/LE Pb M. Coli

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo pretorio dal 26-06-94 al 10-07-94 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non e' pervenuto reclamo e/o opposizione alcuno.

Dalla residenza Municipale li 15-07-94

IL MESSO C/LE Pb Nobile IL SEGRETARIO C/LE Pb M. Coli

Spedita al CO.RE.CO. di PA Prot. n. 2966 in data 4-7-94

L'IMPIEGATO RESPONSABILE Pirelli

Copia conservata dell'originale esistente presso questo ufficio.

IL FUNZIONARIO  
*Spellicini*

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sezione Centrale

SI ATTESTA  
che il CO.RE.CO. nella seduta del 21 LUG. 1994  
non ha riscontrato vizi di legittimita' con decisione n. 10281/10378



Il Dirigente Superiore  
*[Signature]*